

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3904 del 23/08/2019
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 <i>ç</i> SOCIETA' SAN TIADOR S.S. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAN CLEMENTE, VIA MANZONI 5 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGRITURISMO, ALLEVAMENTO E DI ANNESSO LABORATORIO AGRICOLO MULTIFUNZIONE SITO IN COMUNE DI MONDAINO, VIA LICCE 983.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4031 del 23/08/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventitre AGOSTO 2019 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 – **SOCIETA' SAN TIADOR S.S. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI SAN CLEMENTE, VIA MANZONI 5 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGRITURISMO, ALLEVAMENTO E DI ANNESSO LABORATORIO AGRICOLO MULTIFUNZIONE SITO IN COMUNE DI MONDAINO, VIA LICCE 983.**

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Mondaino (pratica SUAP 03355990403-06092018-1842) - assunta al PG di ARPAE con il prot. n. 10390 del 31/10/2018 (pratica ARPAE n. 33730/2019) successivamente integrata dalla Società Agricola San Tiador S.S. (C.F./P.IVA: 03355990403), avente sede legale ed attività in Comune di San Clemente, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche che non recapitano in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi - di competenza comunale;
- comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del Codice dell'Ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento – di competenza ARPAE-SAC;
- comunicazione di cui all'art. 8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico) - di competenza comunale;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;

VISTA la Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTO il PTCP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 23 aprile 2013, nella parte in cui approva il Piano di tutela delle Acque;

DATO ATTO che, come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, trattasi di scarico di acque reflue domestiche relativo ad edificio ad uso laboratorio multifunzione, recapitante in fosso poderale;

RICHIAMATA la nota prot. n. 11939 del 19/12/2018 di convocazione della Conferenza dei Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona finalizzata alla richiesta di pareri/titoli abilitativi degli enti e dei soggetti coinvolti;

DATO ATTO che, non essendo pervenuto il titolo abilitativo da parte del Comune di Mondaino, la scrivente Agenzia, con nota prot. n. 69409 del 02/05/2019 ha convocato la Conferenza di Servizi in forma simultanea ed in modalità Sincrona, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 14-ter della L. 241/90, che ha avuto luogo in data 15/05/2019;

DATO ATTO che in sede della sopra citata riunione, la Conferenza ha ritenuto necessario richiedere alla ditta integrazioni documentali, con sospensione del procedimento in corso;

RICHIAMATO il verbale della Conferenza di Servizi inviato agli enti invitati con nota prot. n. 86683 del 31/05/2019;

ACQUISITO AGLI ATTI:

- con prot. n. 100438 del 26/06/2019 le integrazioni pervenute dalla ditta e trasmesse ai soggetti invitati alla Conferenza dei Servizi con nota prot. n. 105942 del 05/07/2019;
- con prot. n. 112400 del 17/07/2019 parere favorevole con prescrizioni, allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche, espresso da ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini, trasmesso anche al Comune di Mondaino;

RITENUTO OPPORTUNO, con nota prot. n.125474 del 08/08/2019, convocare in seconda seduta, la Conferenza di Servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 14-ter della L. 241/90, che ha avuto luogo in data 20/08/2019, finalizzata ad acquisire il titolo abilitativo del Comune di Mondaino;

RICHIAMATO il verbale della Conferenza di Servizi inviato agli enti invitati con nota prot. n. 130146 del 22/08/2019;

DATO ATTO delle risultanze della Conferenza di Servizi simultanea in modalità sincrona che si è svolta in data 20/08/2019, nell'ambito della quale, si è constatata l'assenza del rappresentante del Comune di Mondaino;

RITENUTO acquisito il titolo abilitativo del Comune di Mondaino relativamente allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche (art. 124 D.Lgs. 152/06), avvalendosi dell'istituto del silenzio assenso ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della L. 241/90. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito;

DATO ATTO che il Comune di Mondaino non ha espresso motivi ostativi in merito all'impatto acustico (L.447/95);

RITENUTO, per quanto riguarda l'autorizzazione all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, che la Comunicazione tramite il Portale "Gestione Effluenti", adempia agli obblighi normativi come da indicazione della Regione Emilia-Romagna;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae-SAC di Rimini;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015”;

- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: “Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90”;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Società Agricola San Tiador S.S., in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di P.O. "Inquinamento idrico ed atmosferico";

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al legale rappresentante della Società Agricola San Tiador C. S.S., avente sede legale in Comune di San Clemente, Via Manzoni 5 (C.F./P.IVA: 03355990403) per l'esercizio dell'attività di agriturismo, allevamento e di annesso laboratorio agricolo multifunzione nell'immobile sito in Comune di Mondaino, Via Licce 983, fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche che non recapitano in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. - di competenza comunale;
 - comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del Codice dell'Ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento – di competenza ARPAE-SAC;
 - comunicazione di cui all'art. 8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico) - di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- ✓ l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici di acque reflue domestiche che non recapitano in fognatura (*Parere Arpae – Servizio Territoriale prot. n. 112400 del 17/07/2019*);
 - 3b) La Società dovrà aggiornare il Portale “Gestione Effluenti” regionale ogni qualvolta si renda necessario ai sensi del Regolamento Regionale 15 dicembre 2017 n. 3 “Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue”;
 - 3c) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art. 4. Costituisce modifica sostanziale:
 - I. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - 3d) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998;
 - 3e) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
 5. **L'AUA adottata con il presente provvedimento, assume efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;**
 6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
 7. Per ARPAE, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento sono svolti dal Servizio Territoriale di Rimini - Area Prevenzione Arpae EST;
 8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
 9. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE, all'AUSL-Dipartimento di Sanità Pubblica e al Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
 10. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4 comma 8 del DPR 59/2013 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Mondaino, Arpae Servizio Autorizzazione e Concessioni, Arpae Servizio Territoriale di Rimini) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

11. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
12. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
13. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
14. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
15. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

SINADOC n° 33730/2018

(Da assumere a riferimento nell'eventuale nota di riscontro)

Spett.le ARPAE – SAC
c.a. Ing. Giovanni Paganelli
Rimini
(trasmesso per posta elettronica interna)

Spett.le Settore Sportello Unico per le Attività
Produttive e Attività Economiche
Del Comune di Mondaino
(inviata per Pec)

Spett.le Area Tecnica Del Comune di Mondaino
c.a. Geom. Giuliana Generali
(comune.mondaino@legalmail.it)

Oggetto: (RN) - Mondaino - AUA - Parere ai sensi del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. – *Parte Terza*;
D.G.R. n. 1053/03.
Ditta Società Agricola San Tiador SS Via Licce, 983 – Mondaino.
Rif. Pratica S.U.A.P. 03355990403-06092018-1842

Con riferimento alla Vs. richiesta di parere, trasmessa il 02/05/2019 con prot. n. 69409, vista l'integrazione richiesta in conferenza di servizi del 15/05/2019 e pervenuta il 26/06/2019 con prot. n. 100438; esaminata la documentazione presentata e vista la normativa vigente in materia di smaltimento di acque reflue domestiche, si evince che:

- la zona in cui è situata la proprietà in oggetto non è servita da pubblica fognatura;
 - gli impianti di smaltimento delle acque reflue domestiche previsti sono due, uno a servizio del fabbricato ad uso Agriturismo, ed uno a servizio del fabbricato in ristrutturazione da destinare a laboratorio agricolo multifunzionale per la lavorazione delle carni.
 - Fabbricato ad uso Agriturismo: vengono dichiarati 25 a.e. conteggiati dalle camere da letto (7 a.e.), dagli addetti e dai coperti ricavati dalle salette ad uso ristorazione (18 a.e.). I trattamenti previsti sono degrassatore in uscita dalla cucina (volume dichiarato 1193 litri) e successiva vasca imhoff dimensionata per 9 a.e., che riceve anche le acque nere del bagno vicino alla cucina e dei 2 bagni posti al piano primo corrispondente allo stesso lato (fronte casa). Una seconda vasca imhoff sempre dimensionata per 9 a.e. che raccoglie le acque nere dei restanti bagni. Le acque in uscita da entrambe le vasche imhoff verranno inviate ad un filtro batterico aerobico dimensionato per 33 a.e. (superficie del filtro 14,9 mq) e in una successiva vasca imhoff dimensionata per 8 a.e. (camera di sedimentazione 420 litri, camera di digestione 1641 litri). Le acque chiarificate scaricheranno in fosso presente in particella di proprietà dove è previsto il pozzetto di campionamento.
- Laboratorio multifunzionale: vengono dichiarati 4 a.e.; le acque reflue di lavorazione prodotte vengono convogliate in vasca di accumulo a tenuta stagna di 3 mc. Le acque reflue in uscita dal bagno vengono convogliate in vasca imhoff dimensionata per 4 a.e. (camera di sedimentazione 250 litri, camera di

- digestione 800 litri) per poi essere inviate tramite pozzetto di cacciata ad una condotta disperdente di subirrigazione di 25 m lineari con pendenza compresa tra lo 0.2- 0.5%, in parallelo alle curve di livello;
- nella relazione geologica si identifica la permeabilità del terreno dal tempo di percolazione $T = 8$ minuti prevedendo 5 m per a.e. Viene dichiarato il rispetto del metro di franco previsto tra il fondo della trincea disperdente e il massimo livello stagionale della falda;
 - alla distanza di 30 metri non sono presenti pozzi, serbatoi o altre opere private destinate al servizio di acqua potabile;
 - alla distanza di 200 metri non sono previsti pozzi, serbatoi o altre opere pubbliche destinate al servizio di acqua potabile;
 - non sono presenti altri impianti di subirrigazione nel terreno entro un raggio di 30 metri;
 - le acque bianche dei pluviali vengono disperse su terreno.

Pertanto, vista la normativa vigente in materia di smaltimento e tutela delle acque dall'inquinamento questo Servizio Territoriale ARPAE, per quanto di competenza, esprime

parere positivo al rilascio delle autorizzazioni allo scarico.

Tale parere è relativo all'impianto di smaltimento delle acque reflue domestiche con recapito infosso poderale in particella di proprietà, derivanti dal fabbricato ad uso Agriturismo e relativa all'impianto che scarica in subirrigazione del fabbricato ad uso laboratorio multifunzionale, di proprietà della Società Agricola San Tiador SS Via Licce, 983 – Mondaino.

Al fine di tutelare l'ambiente circostante e prevenire l'insorgere di possibili inconvenienti di natura ambientale, nonché in adempimento agli obblighi previsti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, si ritiene opportuno proporre l'adozione delle seguenti prescrizioni:

- la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali;
- la sommità della trincea disperdente dovrà essere mantenuta sempre libera e sopraelevata rispetto al terreno circostante in modo da evitare la formazione di avvallamenti che potrebbero favorire la penetrazione di acque meteoriche nella rete disperdente;
- la trincea con condotta disperdente deve essere posta lontano da fabbricati, aie, aree pavimentate che possono ostacolare il passaggio di aria nel terreno;
- qualora l'area su cui insiste l'impianto a dispersione nel suolo sia adibita ad usi agricoli è fatto divieto di coltivare prodotti che possono essere ingeriti crudi. Si ricorda che laddove insiste la condotta drenante non deve verificarsi il passaggio, in particolare, di mezzi agricoli che potrebbero compromettere la tubazione stessa (rottura o intasamento della tubazione forata, compattamento del terreno);
- nel corso dell'esercizio il titolare dello scarico dovrà accertarsi che il sifone di cacciata funzioni regolarmente, che non si verifichino fenomeni di impaludamento superficiale e/o di intasamento del terreno disperdente, che non si verifichi un progressivo innalzamento della falda;
- *in considerazione della fattispecie di "corpo idrico non significativo (punto 9 art. 124 Dlgs 152/06), nell'ambito della facoltà di apporre limiti e prescrizioni a tutela del corpo idrico recettore, si ritiene che lo scarico dovrà conformarsi ai valori limite di emissione previsti per gli scarichi domestici che*

recapitano in corpo idrico superficiale indicati nella tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053/03;

- il pozzetto di campionamento che dovrà essere posizionato immediatamente a monte del corpo recettore, dovrà avere dimensioni pari ad almeno 60x60x60 cm, la condotta in uscita posizionata almeno 20 cm piu' in basso rispetto a quella in entrata, in modo da consentire eventuali operazioni di campionamento in adempimento a quanto disposto al comma 3 dell'art. 101 – parte terza del D.Lgs 152/06;
- con periodicità annuale occorre provvedere al controlavaggio della massa filtrante del filtro batterico aerobico;
- almeno una volta l'anno dovrà essere effettuato lo svuotamento e la pulizia delle vasche tipo Imhoff e del degrassatore;
- tutte le operazioni di manutenzione, le pulizie effettuate, gli asporti dei fanghi, lo svuotamento della vasca a tenuta stagna, effettuati da ditta specializzata ed autorizzata, dovranno essere comprovati da relativa documentazione conservata per almeno cinque anni presso l'impianto, a disposizione degli organi di vigilanza;
- lo smaltimento delle acque bianche è soggetto ai regolamenti locali;
- è fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'autorità competente ed all'Agenzia ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Pratica trattata da: Pellegrino Cinzia

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TERRITORIALE**
Dott.ssa Gianna Sallese

(Firmata elettronicamente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.